DECRETO-LEGGE 11 novembre 2026, n. 205 Piano straordinario per i Campi Flegrei nonche' ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.

Gentile Cliente,

La informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. *263* dell'11 novembre 2026 il Decreto-legge c.d. 'Campi Flegrei', rubricato *'Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile'*. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza scaturita in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Per le società, le imprese e i professionisti che, alla data del 31 luglio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili dei comuni interessati dal fenomeno bradisismico **sono sospesi**, nel periodo dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici, nonché dei **pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.**

Qualora la Vostra Società ricada nei presupposti indicati dalla normativa sopra indicata, potrete in tal senso contattare Deutsche Leasing Italia Spa al seguente indirizzo mail moratoria@pec.dlitalia.it entro il 31 dicembre 2026.
La richiesta di sospensione dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sussistendone i presupposti, le eventuali sospensioni saranno concesse alle seguenti condizioni:

(i) la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
(ii) la sospensione non determinerà l'applicazione di interessi per il periodo di sospensione;
(iii) il pagamento dei canoni periodici riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione;
(iv) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
(v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo;

(vi) qualora l'assicurazione dei beni oggetto del contratto sia a cura del Conduttore la proroga della durata del Contratto per effetto della sospensione comporterà l'obbligo per il Conduttore di una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste ed i relativi costi saranno a carico del Conduttore;

(vii) nel caso in cui i beni oggetto del contratto siano beni mobili registrati, il Conduttore dovrà far aggiornare tempestivamente la nuova scadenza del Contratto nel libretto di circolazione (ove previsto) e nei relativi registri. In caso di inadempimento a suddetto obbligo, gli oneri che Deutsche Leasing Italia Spa sosterrà per provvedere alle annotazioni sopra descritte verranno addebitate al Conduttore al costo sostenuto;

(viii) il Conduttore potrà in qualsiasi momento richiedere l'interruzione del periodo di sospensione; in tal caso non potrà richiedere successivamente una nuova sospensione.

(ix) durante il periodo di sospensione restano ferme, senza alcun effetto novativo, le altre condizioni economiche e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di risoluzione previste nel contratto).

19 novembre 2026